

COMUNE DI PESCHICI

(PROVINCIA DI FOGGIA)

COPIA

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO GENERALE DELIBERAZIONI

N. 28 DEL 29 GIUGNO 2011

seduta di
prima convocazione

**ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE
REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.LGS. 14 MARZO 2011, N. 23.**

L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 18,45, in Peschici e nel Palazzo Comunale.

Regolarmente convocato per iniziativa del Presidente del Consiglio, con avvisi scritti e notificati a norma di legge, si è riunito in seduta ordinaria di

prima convocazione

COMPONENTI		P	A	COMPONENTI		P	A
1	Domenico VECERA	X		9	Giovanni CORSO	X	
2	Domenico AFFERRANTE	X		10	Vincenzo DE NITTIS	X	
3	Michele VECERA	X		11	Matteo MASELLA	X	
4	Luigi D'ARENZO	X		12	Antonio FASANELLA	X	
5	Leonardo DI MISCIA	X		13	Michelino ESPOSITO	X	
6	Tommaso BLENX		X	14	Michele G. MARINO		X
7	Antonio Elia COSTANTE	X		15	Elia Maria VECERA		X
8	Michele TAVAGLIONE	X		16	Antonio GUERRA	X	
				17	Antonio SCOPECE		X

- Presenti : N. 13 Assenti: N. 4

Presidente: Antonio FASANELLA.

Partecipa il Segretario Comunale

Dr. Antonio COCCIA

Constatata la presenza del numero legale ed accertata la validità della seduta, il Presidente del Consiglio, Antonio FASANELLA, sottopone all'approvazione del Consiglio l'argomento in oggetto con la proposta che segue.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio dà parola al Sindaco il quale relazione sull'argomento. Aggiunge che questa Amministrazione opera per migliorare la qualità della vita dei peschiciani. Pertanto, l'imposta di soggiorno colpirà chi verrà a villeggiare a Peschici. Interviene il Consigliere Antonio Guerra, il quale chiede la lettura del Regolamento e formula dichiarazione di voto contrario alla istituzione e applicazione della relativa imposta.

Interviene il Consigliere Domenico Afferrante il quale sostiene che prima dell'applicazione dell'imposta bisogna far intervenire la minoranza unitamente ad un comitato di operatori turistici. Detta imposta, peraltro, deve essere concertata a livello intercomunale nel comprensorio garganico. L'imposta di soggiorno rappresenterà il futuro del vivere quotidiano dei nostri Enti.

Interviene nuovamente il Consigliere Antonio Guerra, il quale fa rilevare come sempre, i numerosissimi problemi che attanagliano la collettività peschicianiana.

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.67 del 23 marzo

2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

Dato atto che l'art.4 del predetto decreto disciplina come segue l'imposta di soggiorno:

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle vocalità turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

Ritenuto che la predetta imposta sia un'opportunità che viene data agli Enti di valorizzare maggiormente il proprio territorio offrendo migliori e maggiori servizi alla numerosa popolazione che verrà a soggiornare nel Comune durante i mesi estivi.

Visto che Peschici è comune rientrante in ambito territoriale turisticamente rilevante ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/1996;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n.296 che dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*".

Richiamato il D.M. 16 marzo 2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 giugno 2011.

Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

VISTO il D.Lgs. 267/2000.

VISTO lo Statuto dell'Ente.

Dopo discussione, con voti favorevoli undici e due contrari (Guerra ed Esposito),

DELIBERA

Di istituire, *a decorrere dal 1° gennaio 2012*, l'imposta di soggiorno secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, come da allegato regolamento. L'imposta sarà destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Di approvare ai fini istitutivi dell'imposta il regolamento composto di n. 12 articoli che si intende allegato a questo atto come sua parte integrante e sostanziale, con il quale si determinano come per legge:

1. il presupposto del contributo
2. il soggetto passivo
3. le esenzioni
4. la misura del contributo secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo
5. le modalità ed i termini per effettuare i versamenti dovuti

6. le disposizioni in tema di accertamento
7. le sanzioni
8. le modalità per la riscossione coattiva
9. i rimborsi
10. il contenzioso

Di comunicare il presente regolamento e la relativa delibera comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi; gli stessi provvedimenti saranno resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale ed *on line* sul sito istituzionale del Comune.

Con separata votazione undici favorevoli e due contrari (Guerra ed Esposito), dichiara immediatamente eseguibile il presente deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio

f.to Antonio Fasanella

Il Segretario Generale

f.to Dott. Antonio Coccia



REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

ARTICOLO 1

Presupposto del contributo

1. Presupposto del contributo è il pernottamento in strutture ricettive all'aria aperta, campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, residenze turistiche alberghiere e alberghi situati nel territorio del Comune di Peschici.

ARTICOLO 2

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo del contributo è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 1 e non risulta iscritto nell'anagrafe del Comune di Peschici.

ARTICOLO 3

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno:
 - a) minori entro il decimo anno di età;
 - b) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù.
2. Sono esenti dal pagamento del contributo di soggiorno i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. L'esenzione è subordinata alla presentazione di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà, altresì, dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
3. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.

ARTICOLO 4

Misura del contributo

1. Il contributo di soggiorno è pari a euro 0,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea, agriturismi, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
2. Il contributo di soggiorno è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi fino a 3 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
3. Il contributo di soggiorno è pari ad 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in residenze turistiche alberghiere ed alberghi oltre 3 stelle. Il contributo è applicato fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 5

Obblighi di comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune di Peschici, Comando di Polizia Municipale, entro il dieci di ciascun mese, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente, nonché il relativo periodo di permanenza.
2. La comunicazione può essere trasmessa anche per via telematica con le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale.

ARTICOLO 6

Versamenti

1. I soggetti di cui all'articolo 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Peschici.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua entro il dieci di ogni mese il versamento delle somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno nel corso del mese precedente:
 - a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Peschici;
 - b) tramite le procedure informatiche definite dall'amministrazione comunale;
 - c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
 - d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

ARTICOLO 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sul contributo di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 8

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9
Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni.

ARTICOLO 10
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo stesso da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'amministrazione comunale, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

ARTICOLO 11
Contenzioso

1. Le controversie concernenti il contributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2012.
2. In sede di prima applicazione delle disposizioni sui termini e sulle modalità di comunicazione e versamento del contributo di soggiorno di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento, si considerano regolarmente assolti gli obblighi di comunicazione e versamento effettuati entro il 31 agosto 2012.

Pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49 D. Lgs.vo 18.8.2000 n. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio Coccia

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere NONO ESPRESSO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Filippa Napoleone

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5)
Il relativo impegno di spesa, per complessivi € 0 viene sul Capitolo del bilancio 2011

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Filippa Napoleone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio Coccia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Antonio Fasanella

Della su estesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione in questo albo Pretorio il 19.6.2011 e per TRENTA giorni consecutivi.

Data
L'incaricato del servizio

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio Coccia

La su estesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile e divenuta esecutiva (art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)
è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. n. 267 del 18.8.2000)

Data

Il Segretario Generale
F.to Avv. Antonio Coccia

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Segretario Generale
Avv. Antonio Coccia

